

CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO
« Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability »
(Statistica per l'Ingegneria: Progettazione, Qualità e Affidabilità)
(acronimo StEering)

tra

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17 ottobre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023;

L'Università degli Studi "G. Marconi", rappresentata dal Presidente Alessio Acomanni, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2023;

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Dell'Isola, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 20 settembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2023;

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentata dal Rettore Prof. Nathan Levialdi Ghiron, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 18 settembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2023;

PREMESSO CHE

- L'11 ottobre 2016 è stata stipulata, fra le Università di Firenze, G. Marconi e di Cassino e del Lazio Meridionale, la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario *Statistics for Engineering: Design, Quality and Reliability - Statistica per l'Ingegneria: Progettazione, Qualità e Affidabilità*, con la durata di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni previa valutazione dell'attività svolta dal Centro da parte delle Università aderenti;
- Alla scadenza l'accordo non risulta rinnovato, tuttavia il Centro ha *di fatto* continuato a svolgere la propria attività, come dichiarato nelle Relazioni relative agli anni 2020-2023 dalla Direttrice del Centro, Prof.ssa Rossella Berni;

- Si rende, pertanto, necessario procedere alla riattivazione del Centro, fatti salvi gli atti e le attività fino ad oggi effettuate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

1. E' riattivato senza soluzione di continuità rispetto alla precedente convenzione e fatti salvi tutti gli atti prodotti, ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro interuniversitario di ricerca denominato "StEering"
2. Al centro partecipano:
 - 1) L'Università degli Studi di Firenze:
 - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G.Parenti"-DISIA
 - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione-DINFO
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale-DIEF
 - Dipartimento di Scienze per L'Economia e l'Impresa-DISEI
 - 2) L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi"
 - Dipartimento di Scienze Ingegneristiche
 - 3) L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
 - Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
 - 4) L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
 - Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini"

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

Il Centro si propone di:

1. Favorire l'interdisciplinarietà nella ricerca scientifica e tecnologica tra la statistica e le discipline ingegneristiche, anche in ottica di trasferimento tecnologico.
2. Promuovere, in termini di conoscenze e di sviluppo metodologico, la collaborazione tra la statistica e l'ingegneria, anche nelle aziende.
3. Sviluppare in particolare la ricerca e l'applicazione dei metodi statistici per la progettazione, l'affidabilità, la manutenibilità, la sicurezza, la qualità e la certificazione a livello nazionale.

Le finalità del centro sono complementari e non in concorrenza con quelle dei dipartimenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.
2. Le attività del Centro sono svolte presso le sedi delle Università che contraggono questa convenzione e presso altre eventuali sedi a disposizione per le attività del Centro, anche in collaborazione con altri enti.
3. E' compito di ciascun ente che metterà a disposizione sedi per le attività del Centro assicurare gli adempimenti che il D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro.

Articolo 4

Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Presidente
- b) Il Direttore
- c) il Comitato di gestione
- d) il Consiglio scientifico

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione fra i professori o ricercatori che ne fanno parte. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto più volte consecutivamente.
2. Il Presidente svolge una funzione di rappresentanza scientifica per il centro, ovvero:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - b) rende visibile all'esterno l'attività del Centro interuniversitario;
 - c) promuove l'attività di ricerca cercando nuove collaborazioni, che possano accrescere il Centro nella sua professionalità;
 - d) si attiva per rendere più partecipativa la relazione tra il Centro e il mondo delle aziende.

- e) propone al Comitato di Gestione, come membri del Consiglio Scientifico, la nomina di personalità competenti (negli ambiti di ricerca del Centro Interuniversitario), che siano di elevato e riconosciuto profilo scientifico e/o accademico e/o professionale, a livello nazionale e internazionale.

Articolo 6

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione fra i professori o ricercatori che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Direttore:
 - a) coordina le attività del Centro;
 - b) convoca e presiede il Comitato di gestione, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) propone al Comitato di gestione, prima dell'inizio di esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, e ne cura la trasmissione al Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa;
 - d) predispone al termine dell'esercizio la situazione consuntiva, nonché una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dal Centro, da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate al fine di valutarne efficacia ed efficienza, di cui al successivo articolo 11;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei Dipartimenti delle Università aderenti al Centro;
 - f) trasmette al Rettore degli Atenei aderenti al Centro le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei approvate dal Comitato di gestione;
 - g) adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento che è sede amministrativa;
 - i) Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto da non più due membri per ogni Dipartimento afferente, fino ad un massimo di cinque membri per Ateneo; ogni membro è nominato dal rispettivo Rettore/Rettrice e comunque garantendo una equa rappresentanza di tutti gli Atenei aderenti.
2. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rinnovati non più di due volte consecutivamente.
3. Il Comitato di gestione:
 - a) programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b) elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Direttore e il Presidente del Centro;
 - c) delibera, in conformità all'apposito protocollo con il Dipartimento sede amministrativa, sui contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del direttore;
 - d) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
 - e) approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro predisposte dal Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico;
 - f) approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore, sentito il parere del Consiglio scientifico;
 - g) delibera sulle eventuali richieste di collaborazione con il Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - h) delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, sentiti i Dipartimenti di afferenza;
 - i) riceve e valuta le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei o Dipartimenti e, in caso positivo, le propone agli organi competenti;
 - j) delibera a maggioranza assoluta, sentito il parere del Consiglio scientifico, in ordine ad eventuali proposte di modifica della convenzione istitutiva, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti;
 - k) riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;

- l) propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo la disattivazione del Centro;
 - m) il comitato di Gestione stabilisce inoltre le modalità di partecipazione alle attività del Centro degli studiosi di cui al successivo art. 10 comma 3.
4. Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti esclusi gli assenti giustificati.

Articolo 8

Il Consiglio scientifico

1. E' composto da tutti i docenti e ricercatori delle Università partecipanti al Centro Interuniversitario che collaborino alle attività del Centro stesso. Partecipano inoltre -senza diritto di voto- alle riunioni del Consiglio anche coloro che sono stati invitati a partecipare dal Comitato di Gestione (art.7, comma 3 lett. m) ed i docenti e ricercatori che hanno richiesto di collaborare con il Centro, e professionalità competenti di elevato e riconosciuto profilo scientifico e/o accademico e/o professionale, a livello nazionale e internazionale.
2. E' presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni, a mezzo posta elettronica ordinaria; le riunioni potranno svolgersi anche per via telematica.
3. Esprime parere sul programma annuale di attività e sui risultati conseguiti dal Centro per il Comitato di gestione.
4. Esprime parere sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo (e sulle modalità di partecipazione alle attività del Centro degli studiosi di cui al successivo art. 10 comma 3).
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 9

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai

Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.

2. Per garantire lo svolgimento delle proprie attività il Centro potrà usufruire delle risorse derivanti da finanziamenti pubblici o privati e dai proventi derivanti da attività proprie quali:
 - a) consulenze tecnico-scientifiche;
 - b) attività di ricerca su commesse;
 - c) eventuali contributi delle strutture afferenti al Centro stesso;
 - d) partecipazione a bandi nazionali e internazionali relativi a progetti finanziati.
3. I fondi provenienti da finanziamenti acquisiti dal Centro affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
4. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento di amministrazione finanza e contabilità in vigore presso la sede amministrativa del Centro.
5. Al Dipartimento di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.
6. Il Dipartimento di afferenza e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.
7. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
8. Le attrezzature acquistate con i fondi assegnati al Centro sono inventariate presso la sede amministrativa del Centro e possono essere utilizzate per le attività del Centro dalle università partecipanti al Centro con apposita delibera del Comitato di gestione, o ad esse cedute in comodato d'uso.
9. Allo scioglimento del Centro le attrezzature ed eventuali fondi residui non vincolati saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.

Articolo 10

Nuove adesioni

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli atenei aderenti che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.
2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione.

Articolo 11

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 6, comma 2 lett. d.

Articolo 12

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipula, ha durata quattro anni ed è rinnovabile previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università convenzionate.

Articolo 13

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della efficacia del recesso, tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici delle Università convenzionate.
2. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Comitato di gestione, sentite le altre Università aderenti al Centro.
3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla

base delle valutazioni di cui al precedente art. 11, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Articolo 14

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 15

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").
2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli art. 24 e 25 del medesimo GDPR.
3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Articolo 16

Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 17

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università consorziate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università consorziate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 18

Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.
2. In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata e fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
4. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 19

Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.
2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga del rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 20

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21

Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterrà l'originale.

Articolo 22

Norme Transitorie e Finali

1. Il Decano del Comitato di gestione provvederà a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, per procedere all'elezione del Direttore e del Presidente del Centro.
2. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Università degli Studi di Firenze

Rettrice: Prof.ssa Alessandra Petrucci

Università degli Studi di "G. Marconi",

Presidente Dott. Alessio Acomanni

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Rettore Prof. Marco Dell'Isola

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Rettore Prof. Nathan Levialdi Ghiron